

STATUTO

**SIRIO - CONSORZIO DI
COOPERATIVE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA
PAGLIARO DEL MONACO SNC

Numero REA: NA - 928408

Codice fiscale: 08042731219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto	
	n. 3.483 del repertorio	
	n. 2.377 della raccolta	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA	
	Art. 1) Denominazione sociale - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio di cooperative, denominato:	
	"SIRIO - Consorzio di Cooperative - Società Cooperativa Sociale ONLUS"	
	Art. 2) Norme applicabili - Al consorzio di cooperative si applicano:	
	1) - le disposizioni dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori dei soci della cooperativa;	
	2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	

	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata).	
	Art. 3) Sede - La società cooperativa ha sede nel Comune di	
	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e sop-	
	pressione di sedi secondarie.	
	Art. 4) Durata - La società è costituita a tempo determina-	
	to. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con	
	preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi	
	dell'art. 14) del presente statuto.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 5) Scopo mutualistico - Il Consorzio, promosso quale	
	strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e	
	promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul terri-	
	torio della Regione Campania e in quello nazionale, si ispira	
	ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo	
	questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre	
	1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizza-	
	to e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perse-	

	guimento dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a fa-	
	vorire i soggetti consorziati nel raggiungimento dei loro fi-	
	ni, nonchè a promuovere la costituzione di nuove cooperative	
	sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimo-	
	lando la collaborazione tra le cooperative con finalità di	
	promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che	
	soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche	
	coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da	
	renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, at-	
	traverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo lo-	
	cali.	
	Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti	
	mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle coope-	
	rative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od op-	
	portuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del	
	consorzio medesimo e dei suoi soci, operando comunque d'inte-	
	sa con queste ultime.	
	Art. 6) Mutualità prevalente - Il consorzio si propone di	
	svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con	
	le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste	
	ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civi-	
	le.	
	Il Consorzio deve intendersi a mutualità prevalente in ragio-	
	ne del tipo di scambio mutualistico realizzato ex art. 111	

	septies R.D. 318/42.	
	La società in ragione della dichiarata qualità di cooperativa	
	a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè	
	durante la vita della cooperativa nè successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	Art. 7) Oggetto sociale - Il consorzio, con riferimento ed in	
	conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e	
	requisiti dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	– gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate	
	anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comuni-	

	tari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperati-	
	vistica nonché specifiche competenze e professionalità dei	
	soci e di quanti partecipano all'attività dei soci e di terzi;	
	- stimolare la collaborazione tra i soci con finalità di pro-	
	mozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che sof-	
	frono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche co-	
	ordinando l'attività tra i soci stessi in modo da renderla	
	più produttiva ed incisiva sul sociale;	
	- realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4	
	della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di sup-	
	porto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quan-	
	t'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai	
	soci per migliorare la loro efficacia operativa;	
	- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'atti-	
	vità lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone	
	i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e	
	privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni,	
	o a trattativa privata) prodotti e servizi;	
	- attuare, sia direttamente che tramite i consorziati, ini-	
	ziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e	
	degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;	
	- coordinare il rapporto dei soci con gli enti pubblici;	
	- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-	
	gislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le	
	cooperative sociali;	

	- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il	
	sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati;	
	- svolgere attività editoriali connesse alla promozione e al-	
	la diffusione degli scopi sociali e delle attività delle coo-	
	perative, anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di	
	periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica;	
	- assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associa-	
	zioni, sia direttamente sia tramite affidamento agli enti	
	consorziati, ex articolo 1 lettera a) della L. 381/1991, la	
	gestione di attività di servizio nei seguenti settori:	
	-- l'assistenza socio sanitaria domiciliare, anche di tipo	
	integrata e specialistica (trattamenti fisioterapici di qual-	
	siasi genere ed infermieristici) a favore di soggetti svan-	
	taggiati;	
	-- l'assistenza socio sanitaria ed educativa residenziale,	
	semiresidenziale e diurna: gestione cliniche, case di cura,	
	di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascol-	
	to, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni, di comu-	
	nità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture	
	residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria,	

	consultori, centri di salute mentale, case alloggio e gruppi	
	di convivenza per soggetti adulti con disagio psichico gesti-	
	ti con Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale e Pro-	
	getto Intervento Socio Sanitario, di servizi di riabilitazio-	
	ni, centri di trattamento delle dipendenze, il tutto a favore	
	di soggetti svantaggiati, minori, donne in difficoltà, disa-	
	bili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati	
	soggetti con dipendenze;	
	-- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call	
	center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-	
	soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina e	
	soccorso telematico per i soggetti emarginati, anziani e	
	svantaggiati;	
	-- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza sco-	
	lastica (di base, specialistica, e di integrazione scolasti-	
	ca) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati	
	e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso	
	centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto	
	alle fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	-- la gestione di scuole di ogni ordine e grado, asili, ge-	
	stione di laboratori didattici ed educativi;	
	-- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di	
	corsi di formazione professionale, di master professionaliz-	
	zanti per l'inserimento lavorativo in realtà aziendali, di	
	master universitari, e di corsi di alta formazione anche in	

	collaborazione con istituti universitari; la promozione, or-	
	ganizzazione e gestione di attività preposte alla formazione	
	continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello	
	strumento della formazione a distanza; la promozione della	
	formazione, dello studio, della ricerca, e della sperimenta-	
	zione per approfondire le conoscenze e le capacità professio-	
	nali;	
	-- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la	
	cultura ed il turismo sociale; la gestione di attività volte	
	alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico	
	dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabi-	
	litativi;	
	- assumere, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'artico-	
	lo 4 della legge 381/91, da Enti pubblici o Privati, imprese	
	ed associazioni, sia direttamente sia tramite affidamento a-	
	gli enti consorziati, ex articolo 1 lettera b) della L.	
	381/1991, la gestione di lavori quali:	
	-- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e	
	bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche;	
	-- la gestione di bar, bottiglierie ed enoteche, gelaterie,	
	pasticcerie, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie,	
	tavole calde, ristorazione in self service, pubs, disco-pubs,	

	paninoteche, osterie e birrerie, friggitorie, pizzerie a ta-	
	glio, e punti di ristoro in qualsiasi luogo con annesso in-	
	trattenimento e spettacolo;	
	- l'attività di gestione e impianto sia in Italia che all'e-	
	stero, di imprese turistiche, di strutture ricettive ed an-	
	nessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motels, vil-	
	laggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze,	
	case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congres-	
	suali, parchi a tema e di divertimento, stabilimenti termali,	
	centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture	
	sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti bal-	
	neari, impianti sportivi il tutto con fornitura e dotazione	
	di ogni arredo ed accessorio;	
	-- l'attività di produzione e di vendita di cibi, bevande e	
	pasti, e di generi alimentari, anche confezionati o prepa-	
	rati secondo tutte le possibili tecnologie, confezionati per	
	conto proprio e/o per conto terzi; la vendita sia all'ingros-	
	so che al dettaglio di pasti pronti precotti;	
	- l'attività di fornitura e di distribuzione dei cibi e pasti	
	prodotti a terzi; l'attività di ristorazione collettiva per	
	Enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e semi-	
	freddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzio-	
	ne e gestione di mense aziendali e/o centri produzione pasti	
	presso soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura,	
	scuole e collettività in genere; l'attività di catering e di	

	fornitura di pasti a domicilio;	
	- l'attività di prestazione di servizi sostitutivi di mense e	
	simili mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi	
	di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle pre-	
	dette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o	
	con la partecipazione di terzi;	
	-- l'attività di pulizia, sanificazione, igienizzazione, di-	
	sinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pub-	
	blici e privati; la prestazione di attività di facchinaggio,	
	parking, portierato e custodia; l'attività di servizi po-	
	stali in genere, di consegna; l'attività di Gestione Affis-	
	sioni manifesti, campagne pubblicitarie e volantinaggio, an-	
	che attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e	
	statici;	
	-- l'attività di gestione di servizi cimiteriali, servizi di	
	esumazione, inumazioni, estumulazioni, tumulazioni, trasla-	
	zioni e servizi di luci perpetue;	
	-- l'attività di noleggio autobus e minibus con e senza con-	
	ducente, della gestione autorimesse e depositi; noleggio auto	
	e veicoli in generale con e senza conducente; officina mecca-	
	nica di autoriparazioni, autolavaggio e centro revisioni col-	
	laudo veicoli;	
	- l'esercizio delle attività agricole nell'ambito di un per-	
	corso di agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di	
	coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione biologi-	

	ci ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività	
	florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, compresa	
	la commercializzazione, anche previa trasformazione e confe-	
	zionamento dei prodotti ottenuti;	
	-- l'attività di manutenzione di aree e giardini pubblici e	
	privati, di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento, con	
	raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura;	
	-- l'attività ecologica di conservazione, smaltimento e rici-	
	claggio di rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di ri-	
	fiuto;	
	-- l'attività di gestione di laboratori didattici, artistico	
	culturali, artigianali e di fattorie sociali; l'attività di	
	gestione di circoli culturali, librerie, sale di lettura, bi-	
	blioteche; la gestione in proprio e conto terzi di attività	
	culturali, turistiche ed artistiche con l'organizzazione e	
	gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, mee-	
	ting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso	
	la fornitura delle attrezzature necessarie; l'organizzazione	
	e gestione di momenti di animazione culturale per giovani e	
	laboratori, con mostre, convegni, cineforum, manifestazioni,	
	spettacoli, fiere, cinema, teatro, ecc., con relativo servi-	
	zio di accoglienza, catering, informazione e vendita di bi-	
	glietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato;	
	-- l'edizione ed il commercio di dispense, pubblicazioni, ed	
	altro con particolare riferimento al settore professionale e	

	scolastico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà:	
	- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;	
	- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private,	
	protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il	
	consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla pro-	
	mozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di asso-	
	ciazioni;	
	- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti	
	pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che	
	abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività	
	di interesse comune;	
	- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano an-	
	che in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del pa-	
	trimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e	
	di coordinamento comuni;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese cooperative e società, anche finan-	
	ziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361	

	del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle at-	
	tività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al-	
	la legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e	
	quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo	
	non esclusivo; costituire un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545 septies c.c.; dare adesione e partecipa-	
	zione ad enti ed organismi economici e consortili e fidejus-	
	sori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scam-	
	bi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi	
	saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi	
	albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ri-	
	cadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comuni-	
	tarie.	
	Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere	
	forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni	

	pubbliche.	
	Il consorzio al fine di raggiungere i suoi scopi può svolgere	
	la propria attività anche con terzi.	
	Art. 8) Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività sociale, la gestione e l'affido dei	
	servizi, nonché il monitoraggio dell'attività delle consor-	
	ziate, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'organo amministrativo.	
	E' ammessa la stipula di patti parasociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 9) Soci - Il numero dei soci e' illimitato e variabile	
	ma non può essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 27 del	
	d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ed in deroga al di-	
	sposto dell'art. 2522, comma 1, c.c.	
	I soci possono sottoscrivere qualsiasi ammontare del capitale	
	sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2525, comma 4,	
	c.c.	
	Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di se-	
	guito indicate che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:	
	a. le cooperative sociali;	
	b. altre cooperative e consorzi che intendono condividere o-	
	perativamente le finalità, le attività promosse dal Consorzio	
	nonchè altri enti o associazioni che in relazione a programmi	

	o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio	
	stabili convergenze operative, il tutto nel rispetto della	
	normativa vigente in materia.	
	Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale	
	deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per	
	cento, da cooperative sociali.	
	Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sot-	
	toposti a procedure concorsuali.	
	Art. 10) Obblighi dei soci. - I soci sono obbligati a:	
	a) accettare la direzione lavori del consorzio, nonchè i con-	
	tratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'as-	
	sunzione degli appalti, e di eseguirli con la diligenza ri-	
	chiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni as-	
	sunte;	
	b) accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitati-	
	vi, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei rego-	
	lamenti consortili che il consorzio ritenesse effettuare;	
	c) partecipare alla attività del consorzio secondo la disci-	
	plina fissata dai regolamenti interni;	
	d) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assem-	
	blea o dall'Organo amministrativo;	
	e) contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dall'Organo amministrativo.	
	Art. 11) Domanda di ammissione - Gli enti che intendono asso-	

	ciarsi al Consorzio devono presentare domanda scritta dal lo-	
	ro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociali, data della	
	costituzione;	
	b. numero dei soci;	
	c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto del Consorzio ed i regolamenti interni.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presi-	
	dente, i seguenti documenti:	
	1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione;	
	3. bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4. ogni altro documento che l'Organo amministrativo del Con-	
	sorzio ritenga utile ed abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli	
	enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio	
	entro trenta giorno dall'avvenuta approvazione della modifica	
	stessa.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inte-	
	ressato e annotato nel libro soci, o con provvedimento di ri-	
	getto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozio-	

	ne, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessa-	
	to. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di	
	ammissione si pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione, sia infine, ove e-	
	sistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabi-	
	lito in questa materia dall'organo amministrativo e natural-	
	mente all'osservanza dello statuto sociale.	
	Art. 12) Divieto di trasferimento delle partecipazioni - La	
	partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto	
	di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente	
	al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma,	
	del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società,	
	con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non	
	può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dal-	
	l'ingresso del socio in società.	
	TITOLO IV	
	RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 13) Perdita della qualità di socio - La qualità di socio	
	si perde per recesso, ed esclusione. Nel caso di perdita del-	
	la qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o a-	
	gli aventi diritto secondo le disposizioni di cui all'artico-	
	lo 2535 codice civile.	

	Art. 14) Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dal presente statuto il diritto di recesso compete:	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- al socio che non si trovi più in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e	
	comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presup-	
	posti del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Art. 15) Esclusione - L'esclusione del socio è deliberata	
	dall'organo amministrativo:	
	a) nel caso di cui all'art. 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esi-	

	stente, o dal rapporto mutualistico;	
	c) nel caso in cui il socio manchi reiteratamente di parteci-	
	pare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di	
	interesse alla propria permanenza in società o disertì senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta le assemblee	
	sociali per due anni consecutivi;	
	d) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;	
	e) nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;	
	f) nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito o sia in	
	corso nei suoi confronti una procedura concorsuale;	
	g) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	
	con la società;	
	h) nel caso in cui il socio, in qualunque modo, con colpa o	
	dolo, provoca danno grave all'immagine o all'attività della	
	società;	
	i) nel caso in cui incorra in una situazione di cui alle pre-	
	cedenti lettere da d) ad g) uno dei membri della compagine	
	sociale degli enti consorziati.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa	
	intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimuov-	
	erne, ove possibile la causa.	
	La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con	
	avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può	
	proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del	

	relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmen-	
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti	
	Art. 16) Responsabilità del socio uscente - Il socio uscente	
	è obbligato verso la società a far tempo e nei limiti di	
	quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza	
	della società.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17) Soci sovventori - E' prevista la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 comma	
	1^ della Legge n.59/1992, correlata all'ingresso nella base	
	sociale di soci sovventori.	
	I fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale rispondono delle perdite di	
	esercizio soltanto dopo l'integrale utilizzo di ogni altro	
	fondo statutario e straordinario e solo per la parte stretta-	
	mente necessaria alla copertura della perdita accertata.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche. I soci sovventori hanno diritto ad un nu-	
	mero di voti in assemblea che va da uno a cinque. Ai soci	

	sovventori è attribuito 1 voto per un conferimento non supe-	
	riore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed un	
	voto aggiuntivo per ogni Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) di capitale ulteriore conferito. In ogni caso i	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	La maggioranza degli amministratori è costituita da soci coo-	
	peratori. Alla categoria dei soci sovventori è comunque ri-	
	servato di esprimere un numero di amministratori fino ad un	
	terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il	
	socio sovventore può recedere a semplice richiesta trascorsi	
	cinque anni dalla data dell'ammissione.	
	All'atto dello scioglimento del Consorzio, le quote dei soci	
	sovventori, che sono nominative e trasferibili ai sensi del-	
	l'articolo 4 della Legge n. 59/1992, hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 18) Strumenti finanziari - La cooperativa può emettere,	
	con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi, privi di diritti di amministra-	
	zione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la	
	qualifica di soci.	
	Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorpo-	
	rati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti	
	di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:	
	1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza	
	stabilita;	
	2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazio-	
	ne agli utili della società;	
	3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capi-	
	tale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (ca-	
	pitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione	
	di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità	
	di socio.	
	Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi	
	dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice ci-	
	vile, unicamente ad investitori qualificati.	
	Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo ammini-	
	strativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	

	quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;	
	c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le	
	relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
	codice civile;	
	d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rim-	
	borso;	
	e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del colloca-	
	mento dei titoli.	
	In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto,	
	si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile.	
	Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da	
	soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art.	
	2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti	
	finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti	
	dall'art. 2514 del codice civile.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19) Capitale sociale - Il capitale sociale è costituito	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresenta-	
	ti da quote di valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Non sussiste alcun limite massimo per le partecipazioni dei	

	soci, ai sensi dell'art. 2525, comma 4, del codice civile.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 20) Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è	
	costituito:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti	
	finanziari	
	d) dalla riserva legale	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita	
	della società nè al momento del suo scioglimento.	
	Art. 21) Esercizio sociale - L'esercizio sociale va dal 1°	
	(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice	
	civile.	

	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	e) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei soci	
	cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel ri-	
	spetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	TITOLO VIII	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	

	Art. 22) Decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente sta-	
	tuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo	
	assembleare.	
	L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-	
	liberazioni prese in conformità alla legge ed al presente	
	statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i	
	dissenzienti.	
	Art. 23) Assemblea - L'assemblea è convocata dall'organo am-	
	ministrativo, in sede ordinaria o straordinaria ai sensi di	
	legge, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del-	
	l'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luo-	
	go, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non	
	potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere in-	
	viato ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a	
	mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, oppure	
	inviato ai soci e agli altri aventi diritto con mezzi di co-	

	municazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo	
	mezzo di comunicazione in base a specifica del socio destina-	
	tario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso anche in difetto delle precedenti formalità	
	l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a	
	deliberare quando ad essa partecipa l'intero capitale socia-	
	le composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli am-	
	ministratori e sindaci sono presenti ed informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se	
	gli amministratori e i sindaci, ove nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,	
	nella quale dichiarano di essere informati della riunione su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	

	tati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 24) Deliberazioni - In prima convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati.	
	Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi	
	e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile.	
	Art. 25) Diritto di intervento e diritto di voto - Hanno di-	
	ritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota	

	o il numero delle azioni possedute.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	Art. 26) Presidenza dell'assemblea e svolgimento - L'assem-	
	blea è presieduta dal presidente del consiglio di amministra-	
	zione, in mancanza dall'amministratore più anziano o unico,	
	in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i	
	risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria	
	le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in	
	apposito libro.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRAZIONE	

	Art. 27) Sistemi di amministrazione - La società può essere	
	amministrata:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di cinque membri.	
	L'organo amministrativo è nominato dai soci con decisione as-	
	sunta ai sensi dei precedenti articoli del presente statuto,	
	che determina altresì la forma di amministrazione.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fis-	
	sazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.	
	I membri del consiglio di amministrazione possono essere no-	
	minati dalle persone giuridiche socie anche tra soggetti e-	
	stranei alla compagine sociale di ciascun consorziato, salvi	
	i limiti di legge.	
	Art. 28) Norme di funzionamento del consiglio di amministra-	
	zione - Quando la società è amministrata dal Consiglio il	
	funzionamento di esso è così regolato:	
	A) Presidenza - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Pre-	
	sidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina;	
	può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente	
	nei casi di assenza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario	

	anche non amministratore.	
	B) Riunioni - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove)	
	tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giu-	
	dichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima della riunione	
	e nei casi di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso	
	vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonchè l'ordine del giorno.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato	
	o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere desi-	
	gnato dal Consiglio stesso.	
	C) Deliberazioni - Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a mag-	

	gioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità la	
	proposta si intende respinta.	
	D) Verbalizzazione - Le deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi	
	della successiva lettera "E", devono risultare da verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge,	
	vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di	
	volta in volta anche tra estranei al Consiglio.	
	Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per	
	attestazione del presidente: la regolare costituzione della	
	riunione; l'identità degli intervenuti; il risultato della	
	votazione; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dis-	
	senzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'asten-	
	sione o del dissenso.	
	Gli articoli del presente atto che disciplinano il funziona-	
	mento del consiglio di amministrazione si applicano, in quan-	
	to compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia	
	affidata ad una pluralità di amministratori che non costitui-	
	scono consiglio.	
	E) Delega dei poteri - Il Consiglio di Amministrazione può	
	delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo com-	
	posto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori	
	delegati, anche disgiuntamente, determinando i limiti della	
	delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'articolo 2381 del codice civile e quelle non delegabili	

	ai sensi delle altre leggi vigenti.	
	Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di ammini-	
	stratore delegato sono cumulabili.	
	Art. 29) Poteri dell'organo amministrativo - All'organo ammi-	
	nistrativo spettano:	
	- i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria)	
	e per la gestione (aziendale e patrimoniale) della società,	
	con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti rite-	
	nuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi	
	soltanto quelli che la legge e il presente atto riservano al-	
	le decisioni dei soci;	
	- i poteri per l'organizzazione della società, con facoltà di	
	istituire e regolare i vari uffici (compresi i direttori ge-	
	nerali, tecnici ed amministrativi), determinandone le funzio-	
	ni, i poteri ed i compensi, ed altresì organi consultivi.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non co-	
	stituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria o	
	straordinaria della società spettano a ciascun amministratore	
	in via disgiuntiva, o a tutti o alcuni degli amministratori	
	in via congiuntiva, così come stabilito nell'atto di nomina.	
	Art. 30) Rappresentanza della società - La rappresentanza ge-	
	nerale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compe-	
	te:	
	- all'amministratore unico;	
	- in caso di nomina del consiglio di amministrazione al pre-	

	sidente del consiglio di amministrazione, ed al vice presi-	
	dente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del	
	presidente.	
	La rappresentanza della società compete inoltre: agli ammini-	
	stratori delegati, nei limiti della delega; ai direttori ge-	
	nerali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza	
	esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo ammini-	
	strativo; ai procuratori speciali, che possono essere nomina-	
	ti per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti	
	indicati nel presente, articolo ciascuno nell'ambito dei pro-	
	pri poteri.	
	Art. 31) Compensi degli amministratori - Agli amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro	
	ufficio ad un compenso da determinarsi dai soci con decisione	
	valida fino a modifica.	
	TITOLO X	
	CONTROLLO	
	Art. 32) Controllo dei soci - I soci che non siano in mora	
	per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti ri-	
	spetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano	
	i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 33) Collegio Sindacale - Revisore - La cooperativa può	
	nominare il collegio sindacale e/o il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni sulla so-	

	cietà a responsabilità limitata.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34) Scioglimento - La cooperativa si scioglie per le	
	cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone	
	poteri e compensi, nonché le modalità di liquidazione.	
	Art. 35) Liquidazione - L'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i di-	
	videndi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai Fon-	
	di Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Coope-	
	razione di cui alla legge 59 del 31.1.1992 art. 11 e succes-	
	sive modificazioni, in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) codice ci-	
	vile.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36) Clausola arbitrale - Tutte le controversie tra i so-	

	ci e tra i soci e società, o tra i soci e organo amministra-	
	tivo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari,	
	sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e	
	funzionare in forza degli artt. 34-37 del D. Lgs. 5/2003,	
	nonchè in forza di quanto disposto nel presente statuto, ed	
	in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in ma-	
	teria di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da tre	
	membri nominati dal Presidente del Tribunale nella circoscri-	
	zione ha sede la società.	
	Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi	
	dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e	
	con le formalità previste dalla vigente normativa.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia.	
	Firmato: Giuseppe Emilio Di Tella, Di Martino Raffaella, Ma-	
	rianna Picone, Lucia Buono (sigillo).	